

- 3) Se l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che il prelievo di un canone idrico come quello controverso configura un aiuto di Stato vietato a detrimento dei produttori di energia idroelettrica che operano nell'ambito di bacini intercomunitari, in quanto introduce un regime di imposizione asimmetrica nell'ambito della medesima tecnologia, in funzione dell'ubicazione della centrale, e non si applica ai produttori di energia da altre fonti.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

**Impugnazione proposta il 14 febbraio 2018 dalla PGNiG Supply & Trading GmbH avverso
l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 dicembre 2017, causa T-849/16, PGNiG Supply &
Trading GmbH/Commissione europea**

(Causa C-117/18 P)

(2018/C 161/37)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: PGNiG Supply & Trading GmbH (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordinanza impugnata del Tribunale dell'Unione europea del 14 dicembre 2017, con la quale è stato ritenuto irricevibile il ricorso della PGNiG Supply & Trading nel procedimento T-849/16;
- statuire sulla ricevibilità e ritenere ricevibile il ricorso della PGNiG Supply & Trading nel procedimento T-849/16, avente per oggetto la domanda, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, di annullamento della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto Opal, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE, dall'applicazione dei requisiti relativi all'accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe.

Motivi e principali argomenti

La violazione da parte del Tribunale dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, a causa di un errato assunto secondo cui la decisione della Commissione europea del 2016 non riguardasse la ricorrente né direttamente né individualmente e non costituisse un atto regolamentare, derivante dall'errata interpretazione da parte del Tribunale del carattere e degli effetti di una nuova esenzione regolamentare del 2016, a motivo, tra l'altro, della violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) ad e), della direttiva in materia di gas naturale, per non aver applicato le condizioni di esenzione previste per una «nuova infrastruttura del sistema del gas» e per aver omesso la valutazione del loro rispetto in modo da poter giungere a conclusioni sufficientemente chiare in merito al carattere ed allo status dell'esenzione, introdotta in forza della decisione della Commissione europea del 2016 e della nuova esenzione regolamentare del 2016, a causa della mancata applicazione del paragrafo 1 alla decisione della Commissione europea del 2016, la quale aveva modificato la portata dell'esenzione regolamentare del 2009. Con tale motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha valutato il carattere della nuova esenzione regolamentare, il che ha condotto il Tribunale ad una valutazione errata circa gli effetti espliciti dalla decisione della Commissione nei confronti della ricorrente.

L'errata interpretazione dell'articolo 263 del Trattato, avendo ritenuto che la ricorrente non sia direttamente interessata dalla decisione della Commissione europea. Nell'ambito del suddetto motivo la ricorrente rileva che la valutazione del Tribunale, secondo la quale la ricorrente non fosse direttamente interessata dalla decisione della Commissione europea, è errata. L'approccio seguito dal Tribunale non è compatibile con l'attuale giurisprudenza, la quale sostiene l'incidenza diretta delle decisioni della Commissione europea nei confronti dei soggetti che non sono un'autorità nazionale di regolamentazione, destinatari della decisione.

L'errata interpretazione dell'articolo 263 del Trattato, avendo ritenuto che la ricorrente non fosse individualmente interessata dalla decisione della Commissione europea. Nell'ambito di siffatto motivo, la ricorrente sostiene che la sua posizione di mercato consente tale individuazione ai sensi della giurisprudenza relativa alla ricevibilità di un ricorso.

L'errata interpretazione dell'articolo 263, quarto comma, *in fine*, del Trattato, avendo ritenuto che la decisione impugnata non costituisca un atto regolamentare. Nell'ambito di tale motivo, la ricorrente sostiene che la decisione ha il carattere di un atto regolamentare.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Nacional (Spagna) il 13 febbraio 2018 — Telefónica Móviles España S.A.U. / Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

(Causa C-119/18)

(2018/C 161/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Parti

Ricorrente: Telefónica Móviles España S.A.U.

Resistente: Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ⁽¹⁾, consenta un'interpretazione secondo cui uno Stato membro possa imporre agli operatori di telecomunicazioni un contributo finanziario annuo come l'imposta di cui all'articolo 5 della Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (legge del 28 agosto 2009, n. 8, relativa al finanziamento della Corporación de Radio y Televisión Española, al fine di contribuire al finanziamento della [Corporación de Radio y Televisión Española,] in considerazione dell'impatto positivo prodotto sul settore delle telecomunicazioni dalla nuova disciplina del settore televisivo e audiovisivo e, in particolare, dall'ampliamento dei servizi a banda larga fissa e mobile nonché dall'eliminazione della pubblicità e dalla rinuncia a contenuti a pagamento o ad accesso [riservato alla Corporación de Radio y Televisión Española,] tenendo conto delle seguenti circostanze concorrenti:

- non è stato dimostrato per tale nuova disciplina legislativa né comprovato nell'esercizio di riferimento che si sia verificato siffatto impatto positivo, diretto o indiretto, sulle imprese interessate,
- la suddetta imposta è fissata in misura dello 0,9 % del reddito operativo lordo dell'anno di riferimento e non [viene calcolata] sugli introiti derivanti dalla prestazione dei servizi audiovisivi e dalla pubblicità, né sull'incremento dei medesimi o sui profitti generati dall'attività. A tale proposito si deve inoltre considerare che l'imposta in questione [Or. 13] costituisce un prelievo previsto dalla versione originale dell'articolo 5 della legge n. 8/2009 e potrebbe non essere giustificata in relazione al servizio audiovisivo di cui trattasi, posto che su [detto articolo 5] è stato fondato, nella decisione impugnata con il presente ricorso contenzioso-amministrativo, il rigetto delle domande di ripetizione dell'indebito e di rettifica delle autoliquidazioni presentate dalla ricorrente.

2) Se tale imposta applicata alle imprese di telecomunicazioni che operano in Spagna in un ambito geografico superiore al territorio di una comunità autonoma sia proporzionata, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE, tenuto conto del menzionato metodo di calcolo previsto dall'articolo 5 della legge n. 8/2009.